



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

RSTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17/12/2010

=====

ADDI' 17/12/2010 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidento	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPDALA'	Stefano	"
ET PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: CIOCCHETTI - FORTE - LOLLOBRIGIDA

DELIBERAZIONE N. 604

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente: "Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo".



604 17 DIC. 2010 *fr*

OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente "Interventi regionali per lo sviluppo del cinema, dell'audiovisivo e della multimedialità" *fr*

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Cultura, Arte e Sport;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2020, n. 6 e successive modifiche, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modifiche, concernente "Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale";

VISTA L.R. 12/8/1996, n. 35 con la quale vengono dettate norme ai fini dell'intervento della Regione nel comparto del Cinema e dell'Audiovisivo;

CONSIDERATO che, al fine di razionalizzare, semplificare e rendere efficiente l'azione amministrativa della Regione, si rende necessario approvare una nuova legge regionale che disciplini in modo compiuto ed organico il sistema regionale del cinema, dell'audiovisivo, e della multimedialità *fr*

VISTO il testo della proposta di legge regionale formulata dalla Direzione Regionale Cultura, arte e sport che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

VISTA la relazione di accompagnamento dell'Assessore proponente che sintetizza le motivazioni per le quali si rende opportuno e necessario l'intervento normativo proposto che, allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che è stata esperita la procedura di concertazione con le parti sociali;

CONSIDERATO che la Direzione Regionale Attività della Presidenza - Area Consulenza e assistenza Giuridica - ha attestato, ai sensi dell'articolo 65, comma 6, del Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, la legittimità costituzionale, la compatibilità con il quadro normativo vigente e la coerenza con le tecniche redazionali della proposta di legge regionale di che trattasi;

all'unanimità

DELIBERA

- fr*
- 1) di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente "Interventi regionali per lo sviluppo del cinema, dell'audiovisivo, e della multimedialità" così come riportato nell'allegato A), che costituisce parte integrante del presente provvedimento, redatta in 28 (ventotto) articoli e corredata di relazione illustrativa. *fr*




ALLEG. alla DELIB. N. 604 *PM*
DEL 17 DIC. 2011

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE

"Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo"

PM



PM

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI


- Art. 1 (*Oggetto*)
- Art. 2 (*Finalità ed obiettivi*)
- Art. 3 (*Definizioni*)
- Art. 4 (*Tipologia degli interventi*)
- Art. 5 (*Funzioni e compiti amministrativi della Regione e degli enti locali*)
- Art. 6 (*Localizzazione e autorizzazione all'esercizio di sale ed arene cinematografiche*)

CAPO II - ENTE REGIONALE PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO

- Art. 7 (*Istituzione dell'Ente regionale per il cinema e l'audiovisivo*)
- Art. 8 (*Organi*)
- Art. 9 (*Presidente*)
- Art. 10 (*Consiglio di amministrazione*)
- Art. 11 (*Collegio dei revisori contabili*)
- Art. 12 (*Incompatibilità*)
- Art. 13 (*Statuto e regolamenti*)
- Art. 14 (*Direttore generale*)
- Art. 15 (*Personale*)
- Art. 16 (*Programma operativo e relazione annuale*)
- Art. 17 (*Bilancio di previsione e rendiconto generale annuale*)
- Art. 18 (*Potere di indirizzo, direttiva, vigilanza e controllo della Giunta regionale*)
- Art. 19 (*Società per la gestione dei servizi*)
- Art. 20 (*Tavolo permanente regionale del cinema e dell'audiovisivo*)

CAPO III- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 21 (*Riordino delle partecipazioni regionali a fondazioni operanti nel settore del cinema e dell'audiovisivo*)
- Art. 22 (*Soppressione del CARL*)
- Art. 23 (*Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo*)



A large, stylized handwritten signature or mark, possibly a stylized letter 'R' or a similar symbol.

A smaller handwritten signature or mark, appearing to be a stylized 'S' or similar character.


Art. 24 (*Disposizioni finanziarie*)

Art. 25 (*Norme transitorie*)

Art. 26 (*Abrogazioni*)

Art. 27 (*Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato – clausola di sospensione*)

Art. 28 (*Entrata in vigore*)



CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Oggetto)

1. La Regione, in conformità agli articoli 21 e 33 della Costituzione, nonché agli articoli 7 e 9 dello Statuto regionale, riconosce, promuove e valorizza nel proprio territorio le attività cinematografiche ed audiovisive, quale strumento di libera espressione artistica, formazione culturale, comunicazione sociale e valorizzazione dell'identità regionale, anche con riferimento allo sviluppo dei linguaggi multimediali e all'innovazione tecnologica, nonché di rilevante strumento di sviluppo socio-economico e di crescita della competitività.

2. La presente legge, in attuazione dell'articolo 194, comma 3, della legge regionale 6 agosto 1999, n.14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche e di quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, disciplina il settore delle attività cinematografiche e audiovisive con particolare riferimento:

- a) alla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la Regione, le province e i comuni, ivi compresi quelli afferenti alla programmazione degli interventi;
- b) all'individuazione delle tipologie di intervento per la promozione e lo sviluppo delle attività cinematografiche e audiovisive.



A large, stylized handwritten signature.

Two smaller handwritten signatures, one above the other.

Art. 2

(Finalità e obiettivi)

1. Il sistema di interventi di cui all'articolo 4, diretto a promuovere e sostenere lo sviluppo e la qualificazione delle attività cinematografiche e audiovisive, è diretto al conseguimento delle seguenti finalità:

- a) favorire l'offerta e l'attività cinematografica e audiovisiva in relazione alle esigenze dei cittadini, al mercato e allo sviluppo del territorio;
- b) favorire la crescita di attività culturali ed imprenditoriali che valorizzano la qualità urbana e la riqualificazione e riuso di aree urbane, la loro vivibilità e sicurezza;
- c) salvaguardare i centri storici favorendo la presenza adeguata di esercizi cinematografici e audiovisivi;
- d) salvaguardare e riqualificare il sistema dell'offerta cinematografica e audiovisiva nelle zone classificate montane, nonché nei comuni minori e in quelli particolarmente svantaggiati;
- e) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di esercizio cinematografico, assicurando il rispetto della libera concorrenza;
- f) promuovere la valorizzazione delle sale cinematografiche, anche parrocchiali, come centri di aggregazione sociale;
- g) promuovere lo sviluppo e l'innovazione di una rete di sale cinematografiche efficiente, diversificata, distribuita in maniera equilibrata sul territorio e tecnologicamente avanzata, favorendo l'integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale, anche in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità, e l'introduzione di tecnologie di trasmissione digitale;
- h) favorire la crescita sostenibile dell'imprenditoria e dell'occupazione, della qualità del lavoro e della formazione e qualificazione professionale degli addetti al settore cinematografico e audiovisivo;
- i) valorizzare e potenziare la funzione sociale dell'esercizio cinematografico e audiovisivo, anche attraverso un'offerta culturale più articolata e la compresenza di attività multidisciplinari.



Several handwritten signatures in black ink, appearing to be official or personal signatures.

2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, la Regione persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:

- a) sostenere le attività delle imprese di produzione e di quelle di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, anche in ragione del loro rilevante ruolo di valorizzazione economica delle risorse culturali e ambientali regionali;
- b) promuovere iniziative dirette ad attrarre nel territorio regionale produzioni cinematografiche e audiovisive, nazionali ed internazionali;
- c) sostenere attività di promozione, quali rassegne, mostre e festival, del cinema e dell'audiovisivo che, in quanto forme di espressione artistica e culturale, concorrono all'educazione delle giovani generazioni;
- d) favorire azioni mirate alla formazione e qualificazione professionale degli addetti al sistema cinematografico e audiovisivo regionale, con particolare riguardo allo sviluppo delle nuove tecnologie;
- e) favorire lo sviluppo e la razionale distribuzione dei luoghi e delle strutture adibiti allo spettacolo cinematografico, garantendone una equilibrata diffusione nel territorio;
- f) promuovere e sostenere azioni dirette a favorire una diversificata e qualificata offerta di opere cinematografiche e audiovisive, incluse quelle di ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi;
- g) promuovere la ricerca, raccolta, catalogazione, conservazione, valorizzazione ed utilizzo della documentazione cinematografica e audiovisiva prodotta nel territorio regionale;
- h) promuovere il monitoraggio sullo sviluppo e l'evoluzione del settore cinematografico e audiovisivo regionale.



Several handwritten signatures in black ink, including a large stylized signature and several smaller ones.

Art. 3

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) attività delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, le attività di produzione, distribuzione, conservazione, studio, promozione e diffusione delle immagini in movimento su qualunque supporto e di ogni formato;
- b) piccolo esercizio cinematografico, le sale e le multisale indipendenti dai grandi circuiti cinematografici, a gestione prevalentemente familiare;
- c) sala cinematografica, uno spazio chiuso dotato di uno schermo adibito a pubblico spettacolo cinematografico;
- d) cinema-teatro, lo spazio di cui alla lettera c) destinato anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi e attrezzature;
- e) multisala, l'insieme di due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate, sotto il profilo strutturale, in uno stesso immobile e tra loro comunicanti;
- f) arena, il cinema all'aperto funzionante esclusivamente nel periodo stagionale adeguato, allestito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche;
- g) cine-circolo e cine-studio, uno spazio destinato a proiezioni per una utenza a carattere associativo conforme alle normative per la sicurezza;
- h) mediateca, archivio in cui si trovano fonti, strumenti, prodotti materiali ed ogni altra documentazione legati al fenomeno dei mass-media e all'ambito dell'editoria elettronica e multimediale;
- i) location, il luogo utilizzato per le riprese in ambienti sia interni che esterni;
- l) produttori indipendenti, i soggetti che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da o collegati a emittenti, o che, per un periodo di tre anni non destinano almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente;



m) opera di interesse regionale, l'opera cinematografica o audiovisiva realizzata in tutto o in parte nella Regione o comunque funzionale alla valorizzazione dell'immagine della Regione stessa in quanto avente un legame diretto, in particolare, con la sua identità, cultura, lingua e turismo.

2. Per ogni altra definizione non espressamente prevista dal comma 1, si rinvia, in particolare, alle definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche e alle definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) e successive modifiche



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a surname.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a name followed by a surname, written in a cursive style.

Art. 4

(Tipologia degli interventi)

1. Per le finalità e gli obiettivi previsti dall'articolo 2, la Regione promuove, in particolare, la realizzazione dei seguenti interventi, funzionali allo sviluppo e alla qualificazione delle attività cinematografiche e audiovisive:

- a) concessione di sovvenzioni, contributi, agevolazioni, sussidi e benefici economici, anche in forma di garanzie finanziarie, alle imprese di produzione e a quelle di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, con specifica attenzione al sostegno delle opere di interesse regionale, delle opere prime e seconde dirette alla scoperta di nuovi autori, produttori e registi, delle opere per l'infanzia e i bambini e delle opere audiovisive realizzate da produttori indipendenti;
- b) concessione di sovvenzioni, contributi, agevolazioni, sussidi e benefici economici, finalizzati ad attrarre nel territorio regionale produzioni cinematografiche e audiovisive, nazionali ed internazionali;
- c) concessione di contributi diretti a migliorare le condizioni di accessibilità e di sicurezza degli spazi adibiti a pubblico spettacolo cinematografico;
- d) fornitura di servizi di assistenza tecnico-amministrativa e consulenza, anche fiscale, strumentali alle produzioni cinematografiche e audiovisive, anche in concorso e collaborazione, attraverso la stipula di appositi protocolli e convenzioni, con il Comune di Roma, le province ed altri soggetti pubblici e privati;
- e) partecipazione e sostegno, anche in termini di concorso al finanziamento, ad iniziative comunitarie concernenti il settore cinematografico e audiovisivo;
- f) erogazione di servizi di documentazione, informazione e rappresentanza, anche attraverso l'utilizzo delle strutture regionali operanti presso gli organismi dell'Unione europea, diretti a favorire la partecipazione degli autori e delle imprese cinematografiche e audiovisive ai bandi comunitari;
- g) realizzazione di operazioni di marketing e di strategie di comunicazione relative a location per le riprese e alla promozione all'estero delle opere di interesse regionale;



Several handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located at the bottom right of the page.

- h) formazione e qualificazione professionale del personale artistico e tecnico addetto al sistema regionale cinematografico e audiovisivo, con particolare riguardo allo sviluppo dell'utilizzo delle nuove tecnologie;
- i) ricerca, raccolta, catalogazione, conservazione ed analisi della documentazione cinematografica e audiovisiva prodotta nel territorio regionale, nonché dei dati e delle informazioni inerenti al settore, anche in collaborazione e concorso con soggetti pubblici o privati che operano nel settore, assicurandone la relativa divulgazione;
- l) monitoraggio sullo sviluppo e sull'evoluzione del settore cinematografico e audiovisivo regionale, anche in collaborazione e concorso con soggetti pubblici o privati che operano nel settore.



Four handwritten signatures in black ink, arranged in a cluster on the right side of the page.

Art. 5

(Funzioni e compiti amministrativi della Regione e degli enti locali)

1. La Regione, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 173 della l.r. 14/1999, in materia di attività cinematografiche e audiovisive, esercita i seguenti funzioni e compiti amministrativi:

- a) partecipa alla definizione e attuazione dei programmi nazionali e comunitari;
- b) promuove e sostiene interventi diretti allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo;
- c) promuove e sostiene, in concorso con le province e i comuni ed in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, nonché con gli organismi preposti alla formazione che operano nell'ambito del cinema e dell'audiovisivo, interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell'offerta didattica, finalizzati, tra l'altro, alla sensibilizzazione e formazione dello spettatore, in particolare, quello giovane;
- d) disciplina l'esercizio cinematografico secondo quanto previsto dal d.lgs. 28/2004 e successive modifiche;
- e) autorizza la realizzazione e l'esercizio delle sale ed arene cinematografiche di cui all'articolo 6, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, lettera b).

3. Le province, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 174 della l.r. 14/1999 e successive modifiche e nel rispetto degli obiettivi, indirizzi e criteri contenuti nella programmazione regionale:

- a) promuovono la cooperazione tra gli enti locali per la gestione di servizi e di attività di interesse intercomunale;
- b) promuovono e sostengono, in concorso con la Regione e i Comuni ed in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, nonché con gli organismi preposti alla formazione che operano nell'ambito del cinema e dell'audiovisivo, interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell'offerta didattica, finalizzati, tra l'altro, alla sensibilizzazione e formazione dello spettatore e, in particolare, quello giovane;
- c) propongono alla Regione la ricognizione, ai fini della concessione dei contributi, delle attività che si svolgono con ricorrenza sul proprio territorio e l'organizzazione di festival, rassegne, premi e, in generale, di qualunque iniziativa ed evento avente rilievo culturale.



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and flourishes, located at the bottom right of the page.

4. Comuni, nell'ambito delle competenze previste dall'articolo 175 della l.r. 14/1999 e successive modifiche e nel rispetto degli obiettivi, indirizzi e criteri contenuti nella programmazione regionale:

- a) promuovono e sostengono, in concorso con la Regione e le province ed in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, nonché con gli organismi preposti alla formazione che operano nell'ambito del cinema e dell'audiovisivo, interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell'offerta didattica, finalizzati, tra l'altro, alla sensibilizzazione e formazione dello spettatore, in particolare, quello giovane;
- b) autorizzano la realizzazione e l'esercizio delle sale e arene cinematografiche di cui all'articolo 6.



Two handwritten signatures in black ink. The first is a large, stylized signature. The second is a smaller signature with the name "M. J. J." written below it.

Art. 6

(Localizzazione e autorizzazione all'esercizio di sale ed arene cinematografiche)

1. La Regione, al fine di promuovere una presenza adeguata, una distribuzione razionale, equilibrata e collegata ai bacini di utenza e uno sviluppo qualificato delle attività cinematografiche sul proprio territorio, nonché di conseguire le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, regola le modalità di localizzazione e autorizzazione all'esercizio di sale ed arene cinematografiche in conformità ai principi fondamentali previsti dall'articolo 22 del d.lgs. 28/2004 e successive modifiche.

2. Con regolamento regionale di attuazione e integrazione di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, sono individuati i casi soggetti ad autorizzazione regionale ovvero comunale, in relazione alla capienza complessiva e al dato demografico del comune interessato e definiti i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione stessa.

3. I criteri di cui al comma 3 sono stabiliti sulla base di indicatori che tengono conto:

- a) del rapporto tra la presenza di sale cinematografiche, il numero dei posti, gli schermi e la densità della popolazione nei diversi bacini d'utenza, anche di dimensione intercomunale o sovracomunale;
- b) dei dati quantitativi e qualitativi sull'andamento dell'utenza cinematografica;
- c) del livello qualitativo degli impianti, delle attrezzature e degli strumenti tecnologici utilizzati, nonché delle caratteristiche della viabilità e mobilità per i percorsi di avvicinamento e di accesso;
- d) della fruibilità per le persone diversamente abili.

4. Le domande per l'autorizzazione di cui al comma 2, sono inoltrate al Comune territorialmente competente, che le esamina con le procedure relative allo sportello unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 *(Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8,*



della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche e, relativamente a quelle di competenza, le trasmette alla Regione ai fini del rilascio dell'autorizzazione medesima.

5. L'inattività per un periodo superiore ad un anno dell'esercizio cinematografico autorizzato comporta la revoca dell'autorizzazione, fatta salva la presentazione di documenti comprovanti ritardi riferibili a lavori di ristrutturazione o ampliamento, comunque finalizzati all'attività di esercizio cinematografico.

6. Restano ferme le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi richiesti a fini urbanistici o comunque per fini diversi da quelli di cui al presente articolo.

7. La Giunta regionale, avvalendosi dell'attività dell'Ente regionale di cui all'articolo 7, comunica al Consiglio regionale, con cadenza annuale, i dati inerenti alla rete distributiva degli esercizi cinematografici.



A collection of handwritten signatures and initials. On the left is a large, stylized signature. To its right are several smaller, more compact signatures and initials, including one that appears to be "MOS" and another that looks like "H".

CAPO II
ENTE REGIONALE PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO

Art. 7

(Istituzione dell'Ente regionale per il cinema e l'audiovisivo)

1. Ai fini di una programmazione ed attuazione coordinata degli interventi previsti dall'articolo 4 e più in generale per lo svolgimento delle funzioni di competenza regionale indicate dall'articolo 5, comma 1, è istituito, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto, l'Ente regionale per il cinema e l'audiovisivo, di seguito denominato Ente, quale ente dipendente della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria.

2. L'Ente esercita le proprie competenze nell'ambito dei principi stabiliti dalla presente legge nonché degli indirizzi politico-programmatori e delle direttive della Giunta regionale.

3. L'Ente ha la sede legale in Roma.



A collection of handwritten signatures and initials, including a large stylized 'R', 'MS', and other illegible marks.

Art. 8
(Organi)

1. Sono organi dell'Ente:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori contabili.



A collection of handwritten signatures and initials, including a large stylized signature at the top and several smaller ones below it.

Art. 9

(Presidente)

1. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia, acquisito, ai sensi dell'articolo 55, comma 3, dello Statuto, il parere della commissione consiliare permanente competente in materia, nomina il presidente dell'ente tra persone in possesso di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza in attività di carattere amministrativo-istituzionale o nell'organizzazione e programmazione di servizi in strutture pubbliche e private.

2. Il presidente:

- a) convoca, presiede e coordina i lavori del consiglio di amministrazione;
- b) ha la rappresentanza istituzionale dell'Ente;
- c) nomina i membri dell'organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni);
- d) provvede, sentito l'OIV, alla verifica dei risultati di gestione ed alla valutazione annuale dell'attività del direttore generale;
- e) trasmette alla Giunta regionale, nella fase dell'adozione del rendiconto generale annuale, la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari;
- f) adotta gli atti riservatigli dallo statuto e dai regolamenti di organizzazione e funzionamento dell'Ente di cui all'articolo 13 e quelli delegatigli specificamente dal consiglio di amministrazione.

3. Il presidente decade dalla carica secondo quanto previsto dall'articolo 55, comma 4, dello Statuto.



Several handwritten signatures in black ink, appearing to be in cursive script, located in the bottom right corner of the page.

Art. 10

(Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da altri quattro membri, i quali ultimi sono nominati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia, dandone comunicazione al Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 55, comma 3, dello Statuto. Il Presidente della Regione, provvede, altresì, all'insediamento del consiglio di amministrazione.

2. Il consiglio di amministrazione svolge le funzioni di alta amministrazione e, in particolare:

- a) adotta lo statuto e i regolamenti di cui all'articolo 13;
- b) adotta la dotazione organica del personale dell'Ente, ai sensi dell'articolo 15;
- c) adotta il programma operativo annuale, ai sensi dell'articolo 16;
- d) nomina il vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento;
- e) nomina il direttore generale dell'Ente;
- f) adotta gli atti di indirizzo per l'attività gestionale ed assegna al direttore generale le risorse umane, finanziarie e strumentali per perseguire gli obiettivi programmatici definiti dal programma operativo annuale di cui all'articolo 16;
- g) adotta il bilancio di previsione e il rendiconto generale annuale, ai sensi dell'articolo 17;
- h) qualifica come di interesse regionale le opere cinematografiche e audiovisive;
- i) adotta ogni altro atto previsto dalla presente legge e dallo statuto.

3. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipano, con voto consultivo, il presidente del collegio dei revisori contabili e, senza diritto di voto, il direttore generale con funzioni di segretario verbalizzante.

4. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese ovvero, in caso di particolari necessità, su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

5. I membri del consiglio di amministrazione decadono dalla carica secondo quanto previsto dall'articolo 55, comma 4, dello Statuto.



Several handwritten signatures are present at the bottom right of the page. There are three distinct signatures, some appearing to be initials or names written in cursive.

Art. 11

(Collegio dei revisori contabili)

1. Il collegio dei revisori contabili è composto da da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Presidente della Regione, scegliendoli tra i revisori iscritti nel registro previsto dall'articolo 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Il Presidente della Regione provvede, altresì, all'insediamento del collegio.

2. Il collegio dei revisori contabili dura in carica tre anni. Ad essi spetta un'indennità di carica determinata dalla Giunta regionale ai sensi delle normativa vigente in materia.


3. Il collegio dei revisori contabili elegge al suo interno il presidente, che provvede alla convocazione e alla organizzazione dei lavori.

4. Il collegio dei revisori contabili esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Ente, al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, in particolare:

- a) verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili degli atti adottati dalle strutture amministrative dell'Ente;
- b) esprime il parere sulla conformità del bilancio di previsione e del rendiconto generale annuale alle norme di legge, ai sensi dell'articolo 17;
- c) predisporre e trasmette alla Giunta regionale una dettagliata relazione semestrale sulla gestione contabile e finanziaria dell'Ente.

5. Il presidente del collegio dei revisori contabili partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione.

6. In caso di rinuncia o dimissioni di uno o più componenti effettivi del collegio dei revisori contabili, subentra il componente supplente più anziano di età fino alla nomina del componente effettivo da parte del Presidente della Regione.



Art. 12

(Incompatibilità)

1. Agli incarichi di membro del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori contabili dell'Ente si applicano le seguenti cause di incompatibilità:

- a) consigliere e assessore regionali, sindaco, presidente di provincia, di municipio e di comunità montana;
- b) dipendente dell'amministrazione regionale appartenente alla struttura preposta alla vigilanza dell'Ente;
- c) dirigente di enti pubblici o privati operanti nel settore del cinema e dell'audiovisivo;
- d) presidente di altri enti o società regionali;
- e) imprenditore o amministratore di società che forniscono beni o prestano servizi all'Ente;
- f) rappresentante di organizzazioni che abbiano potenziali conflitti di interesse con la gestione delle attività di competenza dell'Ente;
- g) membro di organismi consultivi regionali tenuti ad esprimere pareri sugli atti degli organi istituzionali dell'Ente;
- h) dipendente, consulente o collaboratore dell'Ente;
- i) rappresentante delle organizzazioni sindacali.

2. Gli interessati possono rimuovere le cause di incompatibilità di cui al comma 1 cessando dalla carica, dalle funzioni o dall'ufficio, ferma restando la possibilità per i pubblici dipendenti di collocarsi in aspettativa secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.



A collection of handwritten signatures and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. There are three distinct signatures, each appearing to be a different person's name.

Art. 13

(Statuto e regolamenti)

1. Lo statuto è adottato dal consiglio di amministrazione, entro novanta giorni dalla sua costituzione, ed è approvato dalla Giunta regionale.

2. Nello statuto sono indicate le competenze e le modalità di funzionamento degli organi istituzionali dell'Ente, nonché i principi di organizzazione dell'Ente stesso, in conformità alle norme generali, statali e regionali regolatrici della materia.

3. Il consiglio di amministrazione, entro novanta giorni dalla data di approvazione dello statuto adotta il regolamento relativo all'organizzazione delle strutture amministrative e ai criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi dei dirigenti nel rispetto del contratto collettivo nazionale del lavoro, nonché al controllo interno. Il regolamento di organizzazione prevede, in particolare, la costituzione delle seguenti strutture organizzative:

- a) una struttura denominata film commission, la quale è preposta ai servizi di assistenza di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d);
- b) una struttura denominata osservatorio sul cinema e sull'audiovisivo, la quale è preposta, tra l'altro, alle attività previste dall'articolo 4, comma 1, lettere i) e l).

4. Il consiglio di amministrazione adotta, altresì, il regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Ente.

5. Dell'adozione degli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 è data informativa alle organizzazioni sindacali aziendali, in conformità all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*) e successive modifiche.



Art. 14

(Direttore generale)

1. L'incarico di direttore generale è conferito dal consiglio di amministrazione, tra persone in possesso del diploma di laurea specialistica, di comprovata professionalità ed esperienza nella organizzazione e programmazione di servizi in strutture pubbliche o private, in conformità alla normativa regionale vigente in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale.
2. Ai sensi dell'articolo 55, comma 5, dello Statuto, l'incarico di direttore generale cessa di diritto, salvo conferma, il novantesimo giorno successivo all'insediamento del nuovo presidente dell'Ente.
3. Nel caso in cui l'incarico di direttore generale sia conferito a dipendenti pubblici, agli stessi si applicano le disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa, fuori ruolo, in posizione di comando o altro provvedimento analogo, previste dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.
4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato con contratto di lavoro individuale di diritto privato, subordinato ed esclusivo, della stessa durata dell'incarico, che prevede l'applicazione degli istituti attinenti allo stato giuridico ed economico, nonché previdenziale ed assistenziale dei direttori delle direzioni regionali di cui all'articolo 18 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*) e successive modifiche.
5. Il direttore generale è direttamente responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione dell'ente e, nel rispetto degli obiettivi assegnati, svolge le funzioni di coordinamento finalizzate a garantire la gestione organica ed integrata delle attività, adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi attinenti all'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di competenza dell'Ente, ivi compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno. Il direttore generale, in particolare:
 - a) provvede all'organizzazione delle strutture amministrative, nel rispetto dei criteri previsti dai regolamenti di cui all'articolo 13, commi 3 e 4;



- b) è responsabile della gestione delle risorse umane, comprese le relazioni sindacali, nonché delle risorse finanziarie e strumentali assegnate dal consiglio di amministrazione dell'Ente;
- c) dirige e coordina le attività delle strutture amministrative, al fine di conseguire gli obiettivi programmatici assegnati dal consiglio di amministrazione dell'Ente;
- d) assicura l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
- e) esercita le funzioni di segretario verbalizzante del consiglio di amministrazione dell'Ente ed assicura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
- f) conferisce ai dirigenti sottordinati gli incarichi;
- g) definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire attribuendo le relative risorse umane finanziarie e materiali;
- h) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere.



A collection of handwritten signatures and initials. On the left is a large, stylized signature. To its right are several smaller, more compact signatures and initials, including one that appears to be 'MGS' and another that looks like 'LL'.

Art. 15
(Personale)

1. L'Ente ha un proprio personale iscritto in un ruolo unico istituito presso l'apposita struttura organizzativa.

2. La dotazione organica complessiva, adottata con deliberazione del consiglio di amministrazione, in conformità ai criteri del regolamento di cui all'articolo 13, comma 3, è articolata sulla base del fabbisogno di personale in relazione ai diversi profili professionali.

3. Ai dirigenti e al personale dell'Ente si applicano gli istituti attinenti allo stato giuridico ed economico, nonché previdenziale ed assistenziale, rispettivamente dei dirigenti e dei dipendenti regionali, come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto regioni-autonomie locali.



Four handwritten signatures in black ink, arranged in a cluster on the right side of the page.

Art. 16

(Programma operativo e relazione annuale)

1. L'attività dell'Ente, in coerenza con il documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR) di cui all'articolo 9 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (*Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione*), è definita mediante un programma operativo annuale, di seguito denominato programma.

2. Il programma è adottato dal consiglio di amministrazione entro il 30 gennaio di ogni anno, nel rispetto degli indirizzi, delle direttive e degli obiettivi di gestione stabiliti dalla Giunta regionale ed è trasmesso alla Giunta stessa che provvede, previa acquisizione del parere del Tavolo permanente regionale di cui all'articolo 20, ad approvarlo.

3. Il programma individua gli interventi, da realizzare nell'anno di riferimento ed indica, in particolare:

- a) i beneficiari;
- b) le priorità e i tempi di realizzazione;
- c) le risorse strumentali e finanziarie necessarie.

4. Le attività svolte in attuazione del programma ed i risultati conseguiti, sono descritti nella relazione annuale di cui all'articolo 17, comma 2, trasmessa alla Giunta regionale ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 18.



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'L' followed by several loops. Below it, there are several smaller, more distinct initials and a signature.

Art. 17

(Bilancio di previsione e rendiconto generale annuale)

1. Il bilancio di previsione, i relativi assestamenti e gli eventuali provvedimenti di variazione, nonché il rendiconto generale annuale, adottati dal consiglio di amministrazione e corredati del parere del collegio dei revisori contabili, sono trasmessi alla Giunta regionale ed approvati dal Consiglio regionale con le modalità di cui al titolo VII, capo I della l.r. 25/2001 e successive modifiche.

2. Al rendiconto generale annuale è allegata la relazione del presidente sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari.



A collection of handwritten signatures in black ink, including a large, prominent signature on the left and several smaller, more compact signatures to its right.

Art. 18

(Potere di indirizzo, direttiva, vigilanza e controllo della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 55, commi 1 e 7 dello Statuto, esercita i poteri di indirizzo, direttiva, vigilanza e controllo sull'Ente.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia, in particolare:

- a) approva lo statuto;
- b) valuta l'utilizzazione delle risorse finanziarie e la corrispondenza tra i costi ed i benefici, anche sulla base delle relazioni di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c) e dell'articolo 17, comma 2, e può chiedere, a tale fine, l'acquisizione di specifici atti e disporre ispezioni;
- c) esercita il potere sostitutivo, tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario ad acta, in caso di inerzia nell'adozione di atti obbligatori da parte degli organi competenti, ivi compresi lo statuto e i regolamenti previsti dall'articolo 13, previo invito a provvedere entro un congruo termine;
- d) esercita il controllo di legittimità e di merito sui regolamenti di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, e sulla dotazione organica del personale di cui all'articolo 15, comma 2, con le seguenti modalità:
 - 1) gli atti divengono esecutivi a seguito della comunicazione da parte della Giunta regionale dell'assenza di rilievi, o per decorrenza del termine di trenta giorni dalla ricezione, senza che la Giunta regionale stessa si sia pronunciata;
 - 2) la richiesta di chiarimenti o la formulazione di proposte di adeguamento degli atti da parte della Giunta regionale interrompe la decorrenza del termine ai fini dell'esecutività degli atti. L'atto diviene esecutivo decorsi quindici giorni dalla ricezione dei chiarimenti o dalla nuova formulazione dell'atto senza che la Giunta regionale stessa si sia pronunciata;
- e) esercita il controllo sugli organi disponendo:
 - 1) la decadenza del presidente e del consiglio di amministrazione e la conseguente nomina di un commissario straordinario, con pieni poteri, che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo consiglio di amministrazione, in caso di



Several handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom right of the page. There are three distinct signatures, some appearing to be initials.

persistenti inadempienze, di reiterate violazioni di disposizioni normative, di grave disavanzo, di dimissioni della maggioranza dei componenti e comunque in ogni altro caso di impossibilità di funzionamento dell'ente;

- 2) la decadenza dei singoli membri del consiglio di amministrazione, compreso il presidente e la conseguente sostituzione, in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a più di quattro sedute nel corso dell'anno;
- 3) la decadenza di uno o più membri del collegio dei revisori contabili, in caso di gravi e reiterate inadempienze, ivi compresa la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a più di tre sedute consecutive di tale organo.

3. Per gli adempimenti previsti dal comma 2, la Giunta regionale si avvale della direzione regionale competente in materia.



Art. 19

(Società per la gestione dei servizi)

1. Al fine di assicurare una gestione economica, razionale ed efficiente dei servizi relativi al settore del cinema e dell'audiovisivo, con adeguate garanzie di fruibilità e qualità degli stessi, l'Ente, in conformità alle specifiche direttive e alle condizioni dettate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può promuovere la costituzione di apposite società o assumere la partecipazione in altre già costituite.

2. Alle società di cui al comma 1, possono partecipare, nel rispetto dei principi anche di derivazione comunitaria di libera concorrenza, trasparenza, pubblicità e imparzialità, soggetti pubblici e privati e, in particolare, soggetti operanti nel campo dei servizi di interesse dell'Ente, in possesso di adeguate competenze ed esperienze nel settore.

3. Nel caso in cui le società di cui al presente articolo sono a partecipazione pubblica totale o di controllo si applicano, relativamente al reclutamento del personale, le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*) convertito con modifiche nella legge 6 agosto 2008, n. 133 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*).



Art. 20

(Tavolo permanente regionale del cinema e dell'audiovisivo)

1. E' istituito, presso l'Ente, il Tavolo permanente regionale del cinema e dell'audiovisivo, di seguito denominato Tavolo.

2. Il Tavolo è costituito con decreto del Presidente della Regione, dura in carica tre anni, ed è composto da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia o suo delegato, che lo presiede;
- b) quattro rappresentanti dell'imprenditoria regionale del cinema e dell'audiovisivo, di cui uno in rappresentanza delle associazioni degli esercenti del cinema, designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;
- c) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
- d) quattro esperti nell'ambito delle competenze del Tavolo, designati dagli Assessori regionali competenti in materia di cultura, attività produttive, formazione e turismo.

3. Il Tavolo, in particolare,:

- a) formula proposte ed esprime un parere sul programma di cui all'articolo 16;
- b) propone al consiglio di amministrazione, di qualificare come di interesse regionale le opere cinematografiche e audiovisive;
- c) svolgere, a richiesta, ogni altra attività consultiva inerente alla programmazione ed attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

4. Partecipano alle riunioni del Tavolo il presidente e il direttore generale dell'Ente.

5. Il Tavolo si intende validamente costituito con la nomina della maggioranza dei componenti.

6. Le risorse strumentali e finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attività del Tavolo sono assicurate dall'Ente.

7. La partecipazione al Tavolo dei singoli componenti è assicurata nell'ambito delle attività dei rispettivi organismi rappresentati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. Ai componenti del Tavolo non residenti nel Comune di Roma è



Three handwritten signatures in black ink, located at the bottom right of the page. The signatures are stylized and appear to be of different individuals.

dovuto il rimborso delle spese di viaggio in misura pari a quella stabilita per i dirigenti regionali.



A collection of handwritten signatures and initials in dark ink, located in the bottom right corner of the page. There are three distinct marks: a large, stylized signature on the left, and two smaller, more compact signatures or initials on the right.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 21

*(Riordino delle partecipazioni regionali a fondazioni operanti
nel settore del cinema e dell'audiovisivo)*

1. La Regione, nelle more dell'attuazione dell'articolo 56 dello Statuto, in conformità ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, riordina il sistema regionale delle partecipazioni a fondazioni operanti nel settore del cinema e dell'audiovisivo.

2. Ai fini di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, la Regione recede, in conformità alle disposizioni del codice civile e dei rispettivi statuti:

- a) dalla fondazione "Film Commission di Roma e del Lazio", costituita ai sensi dell'articolo 61 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 - art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25),
- b) dalla fondazione "Lazio, per lo Sviluppo dell'audiovisivo", successivamente denominata "Fondazione Roberto Rossellini per l'Audiovisivo", costituita ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009 - art 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25).

3. Il Presidente della Regione, ovvero l'assessore regionale competente in materia da lui delegato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta tutti gli atti necessari al fine di perfezionare il recesso dalle fondazioni di cui al comma 2.

4. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia, sentita la competente commissione consiliare permanente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una o più deliberazioni, provvede a individuare le partecipazioni regionali a fondazioni operanti nel settore del cinema e dell'audiovisivo, per le quali si ritiene di opportuno recedere ovvero cedere la partecipazione all'Ente.



Three handwritten signatures in black ink, located in the bottom right corner of the page.

5. Qualora il recesso della Regione determini l'estinzione delle fondazioni di cui al comma 2, la Regione, previa attività ricognitiva del personale in servizio, assume le iniziative necessarie a salvaguardare l'occupazione del personale medesimo.



A collection of handwritten signatures in black ink, including a large stylized signature and several smaller ones.

Art. 22

(Soppressione del CARL)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, il Centro audiovisivo della Regione Lazio (CARL), istituito dalla legge regionale 12 agosto 1996, n. 35 (*Istituzione del Centro Audiovisivo della Regione Lazio – CARL*), è soppresso.



A collection of handwritten signatures and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. There are three distinct marks: a large stylized signature, a smaller signature, and a set of initials.

Art. 23

(Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo)

1. Ai fini dell'attuazione del documento programmatico di cui all'articolo 6 è istituito il fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo, di seguito denominato fondo.

2. Al fondo sono destinate:

- a) le risorse assegnate annualmente, con la legge di approvazione del bilancio di previsione regionale, al finanziamento degli interventi previsti dal programma operativo di cui all'articolo 16;
- b) una quota percentuale, da definirsi annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione regionale, delle risorse relative ai seguenti fondi:
 - 1) fondo di cui all'articolo 1 della legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2 (Costituzione di un fondo speciale a favore delle imprese del Lazio che versano in particolare stato di crisi) e successive modifiche;
 - 2) fondo di cui all'articolo 1 della legge regionale 3 luglio 1986, n. 2 (Fondo regionale per l'assistenza tecnica e finanziaria a piccole e medie imprese del Lazio) e successive modifiche;
 - 3) fondo di cui all'articolo 11 della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 36 (Norme per l'incremento dello sviluppo economico, della coesione sociale e della occupazione nel Lazio. Individuazione e organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento) e successive modifiche.
- c) risorse di fondazioni, enti e altri soggetti, pubblici o privati, comunque interessati.



A collection of handwritten signatures and initials. On the left is a large, flowing signature. To its right are several smaller, more compact signatures and initials, including one that appears to be "MG" and another that looks like "ST".

Art. 24

(Disposizioni finanziarie)

1. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2010 è istituito, per memoria, nell'ambito dell' U.P.B. il seguente capitolo:

a) risorse di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c) della legge regionale n. del per il finanziamento del fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2010 sono istituiti, per memoria, i seguenti capitoli:

a) *“Finanziamento annuo regionale per le spese di funzionamento e del personale dell'Ente regionale per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo”*, nell'ambito delle UPB G11;

b) *“Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo”*, nell'ambito dell'UPB G11;

c) *“Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo (parte capitale)”*, nell'ambito dell'UPB G12.;

3. Alla quantificazione dello stanziamento da attribuire ai capitoli di cui al comma 2 e alla copertura del relativo onere finanziario si provvede, ai sensi della l.r. 25/2001 e successive modifiche, all'atto dell'insediamento degli organi istituzionali dell'Ente.




Art. 25

(Norme transitorie)

1. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento regionale di attuazione e integrazione di cui all'articolo 6, comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento regionale 20 dicembre 2007, n. 16 (*Regolamento regionale di attuazione ed integrazione dell'articolo 60 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 - (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 - art. 11 l.r. 20 novembre 2001, n. 25) - relativo all'autorizzazione all'esercizio cinematografico*).

2. Fino alla data di insediamento degli organi di amministrazione dell'Ente, il CARL continua a svolgere le attività di cui alla l.r. 35/1996 e successive modifiche.



A collection of handwritten signatures in black ink, including a large stylized signature and several smaller ones.

Art. 26
(Abrogazioni)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 26, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni normative con essa incompatibili e, in particolare, le seguenti:

- a) la l.r. 35/1996;
- b) gli articoli 59, 60, 61 e 62 della l.r. 4/2006;
- c) l'articolo 21 della l.r. 31/2008.



A collection of handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page. There are four distinct marks: a large, flowing signature, a smaller signature, and two sets of initials.

Art. 27

*(Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato -
Clausola di sospensione)*

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto in particolare di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato della Comunità europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (CE) n.994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 142, del 14 maggio 1998.

3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato della Comunità europea, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 e dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4, oppure sia giustificato ritenere che siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n.659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 83, del 27 marzo 1999. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea



Four handwritten signatures in black ink, located in the bottom right corner of the page.

Art. 28

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.



Four handwritten signatures in black ink, arranged in a cluster on the right side of the page. The signatures are stylized and appear to be of different individuals.



ASSESSORATO CULTURA, ARTE E SPORT
L'ASSESSORE

Data _____

Prot. n. _____

ALLEG. alla DELIB. N. ⁶⁰⁴ ^R
DEL 17 DIC. 2010

RELAZIONE

La presente proposta di legge regionale consta di n. 28 articoli e riflette la fondamentale esigenza di razionalizzare ed efficientare, attraverso una compiuta ed organica disciplina normativa, il sistema regionale del cinema e dell'audiovisivo.

Parliamo di un sistema che è di centrale e strategica importanza per la crescita della competitività del nostro territorio, anche in considerazione del fatto che una significativa parte della produzione cinematografica ed audiovisiva nazionale ha sede nel Lazio.

Si stima, indicativamente, che un buon 70 % dell'intero settore della produzione audiovisiva italiana sia attivo nei confini del Lazio e, per la quasi totalità, a Roma.

Negli ultimi anni si è assistito ad una sorta di corsa all'interventismo da parte della Regione, che ha finito per produrre un eccesso di policentrismo e frazionismo negli interventi, grande confusione, assenza di analisi preventive, di programmazione e di valutazioni consuntive.

In particolare, la mancanza di una programmazione strategica degli interventi e di strumentazioni informative ed analitiche, ha reso inevitabilmente disordinato, disorganico e vischioso il governo delle risorse, pur consistenti, messe a disposizione nel corso degli anni.

La Regione ha, infatti, iniettato nel sistema decine di milioni di euro l'anno, in assenza, non solo di una "cabina di regia", ma anche di un sistema informativo minimamente adeguato alle esigenze del settore e di un puntuale monitoraggio della spesa pubblica, con conseguente correlata dispersione di risorse.

L'esigenza dell'iniziativa legislativa in materia di cinema e audiovisivo nasce, quindi, per un verso dalla consapevolezza dell'assenza di uno strumento che consenta di riportare ad unità, sia in termini di organicità di indirizzo politico-gestionale che di analisi informativa e rendicontazione critica, la pluralità degli interventi e, per l'altro, dall'esigenza di eliminare inaccettabili, oggi più che mai, frammentazioni strategiche, sprechi e diseconomie di gestione.

La sola constatazione che sia impossibile elaborare un bilancio consuntivo delle azioni intraprese dalla Regione, certifica già di per se la complessiva debolezza dell'intervento pubblico e



l'impossibilità di valutare l'impatto, la ricaduta dell'intervento stesso lungo tutta la filiera del cinema e dell'audiovisivo.

In conclusione, assenza di strategia mirata, di previsioni e di valutazioni costituiscono il *vulnus* registrato nel settore *de quo*.

Alla luce di ciò, la proposta di legge regionale definisce un nuovo modello di "governance", attraverso l'istituzione di un ente pubblico dipendente dalla Regione che, nel rispetto delle disposizioni in essa contenute, dei poteri di indirizzo e direttiva, nonché di vigilanza e controllo esercitati dalla Giunta regionale, programmi e realizzi le azioni da mettere in campo sulla base di una accurata valutazione delle priorità di intervento.

E' opportuno evidenziare come la proposta di legge regionale abbia preso corpo parallelamente ad un ampio, articolato e costruttivo confronto con le categorie degli operatori interessati e tenga conto, pertanto, secondo una logica di sostenibilità e praticabilità, delle istanze ed esigenze manifestate dalle categorie stesse.

Tra gli interventi previsti dalla proposta di legge si segnalano, in particolare, forme di incentivazione per la produzione e distribuzione cinematografica e audiovisiva (con specifico riferimento al sostegno delle opere di interesse regionale, delle opere prime e seconde dirette alla scoperta di nuovi autori, produttori e registi, delle opere per l'infanzia e i bambini e delle opere audiovisive realizzate da produttori indipendenti) e la fornitura di servizi di assistenza tecnico-amministrativa e consulenza, anche fiscale, agli operatori del settore.

Lo strumento strategico per la programmazione e realizzazione degli interventi è individuato nel programma operativo annuale, con il quale si definiscono gli obiettivi e gli interventi da attuare, i beneficiari e le risorse per la realizzazione degli interventi stessi.

E' istituito, inoltre, il fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo. Si tratta dello strumento finanziario strategico per assicurare la compiuta ed organica realizzazione degli interventi. Il fondo, declinato in parte corrente e capitale, è alimentato non solo con lo stanziamento annualmente definito in sede di approvazione del bilancio regionale di previsione, ma anche con una quota percentuale di altri fondi regionali già istituiti per il sostegno alle imprese del Lazio.

Si stabilisce, poi, il riordino delle partecipazioni regionali a fondazioni operanti nel settore del cinema e dell'audiovisivo e la *soppressione del Centro Audiovisivo della Regione Lazio (CARL)*. Più specificamente, si prevede il recesso dalle Fondazioni "Film Commission" e "Rossellini" e la possibilità di recedere da altre fondazioni, nonché la correlata possibilità che l'Ente possa succedere alla Regione nella partecipazione a dette fondazioni.



A handwritten signature in dark ink, consisting of stylized, overlapping loops and flourishes.

L'occasione è anche propizia per azzerare, attraverso una puntuale attività di abrogazione, la caotica proliferazione di disposizioni normative che, contenute in diverse leggi regionali, disciplinano attualmente gli interventi della Regione in materia di cinema e audiovisivo.

Fabiana Santini
